

F.A.Q. – DOMANDE FREQUENTI

(breve guida alle denunce infortuni – rimborso spese mediche – responsabilità)

INDICE

1. Cos'è l'infortunio e quando possiamo dire di essere di fronte ad un infortunio?
2. Quando e come va compilata la denuncia di infortunio?
3. Come bisogna comportarsi con i dati sensibili che necessariamente caratterizzano i sinistri infortuni?
4. Se il certificato medico viene consegnato brevi mani dall'alunno al docente senza che i genitori abbiano preso contatto con la scuola come bisogna comportarsi?
5. Cosa succede se viene redatta una denuncia di infortunio priva del certificato medico e/o del modulo della privacy?
6. Entro quando deve essere presentata la denuncia di infortunio?
7. Come bisogna comportarsi di fronte ad una richiesta di rimborso spese per prestazioni sanitarie a seguito di infortunio?
8. Entro quando deve essere presentata la richiesta?
9. Quando è possibile richiedere il forfait per le spese dentarie?
10. Come bisogna comportarsi di fronte ad una richiesta di risarcimento danni?

1. Cos'è l'infortunio e quando possiamo dire di essere di fronte ad un infortunio?

Con il termine infortunio la tecnica assicurativa ed i contratti in genere intendono riferirsi esclusivamente ad un evento dovuto a causa fortuita accidentale ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili – ovvero comprovate da parere medico - le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente.

- **CAUSA FORTUITA** si tratta di una causa non dipendente dalla volontà dell'Assicurato – tale affermazione nasce da quanto stabilito dall'art. 1900 CC che esclude (salvo casi particolari) la risarcibilità del sinistro causato con dolo dell'assicurato, del contraente o del beneficiario. Sono normalmente coperti gli infortuni causati con colpa anche grave.
- **CAUSA VIOLENTA** deve essere intesa come **CONCENTRAZIONE TEMPORALE DELL'EVENTO** che deve essere caratterizzato dalla velocità e dalla determinabilità temporale (es. incidente stradale). il requisito di violenza richiede l'esercizio di una forza, applicata sull'organismo dell'infortunato, in un momento temporalmente individuato.
- **CAUSA ESTERNA** è necessario che l'origine prima e diretta dell'infortunio derivi dall'esterno, dall'ambiente circostante, e non dall'interno dell'organismo dell'infortunato, o comunque dall'esterno dell'organo o arto interessato dalla lesione stessa. Con tale requisito si è inteso distinguere l'infortunio dalla malattia.

Se un alunno cade durante un'attività, urta un ostacolo, etc. potremmo essere di fronte ad un evento qualificabile come infortunio qualora le conseguenze di tale evento vadano effettivamente a minare l'integrità fisica dell'alunno stesso. **Per poter considerare quindi un evento infortunio dovremo attendere il parere di un medico che accerti l'obiettiva constatabilità delle lesioni riportate dall'alunno.**

2. Quando e come va compilata la denuncia di infortunio?

Non appena l'istituto scolastico apprende che un alunno ha subito un infortunio come su descritto ovvero ha subito lesioni fisiche, obiettivamente constatate da un medico, conseguenti ad un evento fortuito, violento ed esterno accaduto durante la fruizione dei servizi del sistema educativo provinciale, il docente con obbligo di vigilanza deve segnalare il fatto al personale competente.

In presenza di un infortunio ogni Istituzione scolastica o formativa è tenuta a rispettare il seguente iter:

1. Acquisire agli atti il modello sottoscritto dallo studente infortunato (se maggiorenne) ovvero dal genitore o da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela, che attesti la conoscenza delle norme procedurali per la denuncia di infortunio (modello A/17). Tale adempimento viene richiesto in quanto l'Istituzione scolastica o formativa deve raccogliere tutta la documentazione ed avvisare l'utenza interessata che l'inoltro della denuncia potrà avvenire entro i sei mesi successivi all'infortunio solamente se:
 - a) relativamente al danno subito dalla persona dell'alunno (infortunio) se lo stesso ha causato postumi invalidanti che siano accertati o presumibilmente accertabili nei sei mesi immediatamente successivi all'accadimento;
 - b) relativamente alle spese per prestazioni sanitarie solamente se i costi sostenuti, documentati e risarcibili a termini di polizza superano la franchigia di € 100,00;
2. La denuncia presentata dalle Istituzioni scolastiche e formative per poter essere considerata valida deve essere inviata al Servizio infanzia e istruzione del primo grado – Ufficio istruzione del primo ciclo necessariamente entro il termine di 6 mesi dalla data dell'evento dannoso, completa della documentazione di seguito indicata:
 - a) modulo di denuncia infortuni (modello B/17): compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal docente con obbligo di vigilanza sull'alunno infortunato, dal dirigente scolastico (in quanto legale rappresentante dell'Istituzione) e dallo studente se maggiorenne o dal genitore o dal soggetto legittimato a rappresentare gli interessi del minore;
 - b) modulo per il consenso al trattamento dei dati sensibili "privacy" (modello C/17): compilato e sottoscritto dal genitore dell'alunno infortunato o da altro soggetto legittimato a rappresentare gli interessi dello stesso; nel caso di alunno maggiorenne il modulo potrà essere firmato direttamente dallo stesso, salvi i casi di incapacità di legge.
 - c) certificato medico rilasciato dal pronto soccorso o dal medico curante: tale certificazione, che legittima la denuncia di infortunio, deve attestare la effettiva ed obiettiva presenza di lesioni verificatesi durante l'attività scolastica (si noti che dalla data di tale certificato decorrerà il periodo di

6 mesi per la presentazione della denuncia al Servizio infanzia e istruzione del primo grado – Ufficio istruzione del primo ciclo);

d) nonché almeno uno dei seguenti documenti:

- d 1) certificato medico (ulteriore rispetto a quello della lett. c) che attesti l'esistenza di postumi invalidanti derivanti dall'infortunio denunciato o almeno la presumibile esistenza degli stessi;
- d 2) modulo per la richiesta di rimborso delle spese per prestazioni sanitarie conseguenti all'infortunio (modello D/17). A tale proposito si rammenta che la compagnia assicuratrice rimborsa le spese sostenute sino ad un massimo di € 5.200,00 per singolo assicurato e previa applicazione di una franchigia di € 100,00 (per singolo sinistro). Il limite di risarcimento di cui sopra è ridotto ad € 2.600,00 per spese dentarie e ad € 520,00 per occhiali (di cui al massimo € 155,00 per la montatura) o lenti. Devono essere allegati gli originali dei relativi ticket, fatture e ricevute fiscali, debitamente quietanzati relativi alle prestazioni sanitarie sostenute a seguito dell'infortunio con annessi referti, certificati e prescrizioni mediche che ne costituiscano presupposto. Ad ogni richiesta di rimborso spese (modello D/17) dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del beneficiario ovvero dei genitori se lo stesso sia minore e, nel caso di danni ad occhiali gli stessi danneggiati mentre per i denti, preventivi e fatture con descrizione analitica degli interventi fatti o necessari, le foto del dente o dei denti scheggiati e/o rotti

MODALITÀ DI RACCOLTA E TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE: tutte le comunicazioni e la relativa documentazione sopra richiamata devono essere inviate al Servizio infanzia e istruzione del primo grado – Ufficio istruzione del primo ciclo – Via Gilli, 3 – 38121 TRENTO) in duplice esemplare (un originale e una copia) a mezzo posta.

3. Come bisogna comportarsi con i dati sensibili che necessariamente caratterizzano i sinistri infortuni?

La normativa introdotta dal D.Lgs. n. 196/2003 impone rigide regole sul trattamento dei dati personali degli individui. Per poter permettere ai diversi soggetti interessati dalla gestione di una pratica infortuni (broker, scuola, loss adjuster, Compagnia di assicurazione) di trattare in modo corretto e legittimo tali dati è quindi necessario che il soggetto interessato:

- l'alunno se maggiorenne e legalmente capace;
- il genitore, tutore o altro soggetto legittimato a rappresentare gli interessi dell'alunno minore o incapace

sottoscrivano il consenso al trattamento dei dati personali che li riguardano.

Il Modulo per la privacy compilato e sottoscritto dovrà essere allegato alla denuncia di infortunio per permettere la gestione della pratica.

4. Se il certificato medico viene consegnato *brevi mani* dall'alunno al docente senza che i genitori abbiano preso contatto con la scuola come bisogna comportarsi?

Il docente potrà accettare il certificato medico e, quindi, consegnarlo **immediatamente** alla segreteria della propria scuola la quale provvederà a compilare il modello A/17 (al quale andrà allegato) e farlo firmare dallo stesso insegnante, dal dirigente scolastico nonché dall'alunno se maggiorenne o dal genitore o soggetto legittimato a rappresentare gli interessi del minore.

5. Cosa succede se viene redatta una denuncia di infortunio alunni priva del certificato medico e/o del modulo recante il consenso al trattamento di dati personali (privacy)?

Se la denuncia di infortunio alunni è priva del certificato medico manca uno dei presupposti che permettono di qualificare l'evento come infortunio ovvero la provata obiettiva constatabilità delle lesioni, conseguentemente la denuncia non avrà seguito e la documentazione verrà restituita alla scuola in attesa di integrazione.

Se la denuncia è completa del certificato medico ma priva del modulo recante il consenso al trattamento dei dati personali (privacy) il sinistro non potrà essere gestito e verrà restituito alla scuola in attesa di integrazione del consenso al trattamento dei dati in assenza del quale non è legalmente possibile istruire una pratica infortuni.

6. Entro quando deve essere presentata la denuncia di infortunio?

Al fine di evitare pericolose contestazioni da parte della Compagnia basata sulla tardività della denuncia che potrebbero compromettere o rallentare l'iter della pratica è necessario inoltrare la denuncia entro e non oltre il termine di SEI MESI dall'infortunio.

Posto che la denuncia deve essere completa di certificato medico è importante verificare qualora il certificato provenga da un Pronto Soccorso che tanto la data della denuncia quanto il giorno dal quale decorrono i sei mesi sia unico e corrispondente.

7. Come bisogna comportarsi di fronte ad una richiesta di rimborso spese per prestazioni sanitarie a seguito di infortunio?

La Società Cattolica di assicurazioni Assicurazioni Recla S.r.l. rimborsa in caso di prestazioni sanitarie rese necessarie da infortunio le spese sostenute sino ad un massimo di € 5.200,00 per singolo assicurato e previa applicazione di una franchigia di € 100,00 per singolo sinistro. Il limite di risarcimento di cui sopra si intende ridotto ad € 2.600,00 per spese dentarie e ad € 520,00 per occhiali o lenti (di cui al massimo € 155,00 per la montatura) per singolo assicurato.

Al fine di poter richiedere validamente alla Compagnia il rimborso delle spese sostenute è necessario produrre Modulo per la richiesta di rimborso spese mediche a seguito di infortunio.

La denuncia, per poter essere considerata valida, deve avere tutti i seguenti requisiti:

a) essere debitamente compilata in ogni sua parte;

b) completata allegando:

- relativi ticket, fatture, ricevute fiscali, debitamente quietanzate e in originale relative alle spese mediche sostenute a seguito dell'infortunio con annessi referti, certificati, prescrizioni mediche che ne costituiscano presupposto;
- fotocopia del documento di identità del beneficiario o dei genitori se trattasi di minore;
- nei casi di rottura occhiali, gli stessi danneggiati;
- nei casi di scheggiatura e/o rottura dei denti, preventivi o fatture con descrizione analitica degli interventi fatti o necessari nonché le foto dei denti stessi

c) avere ad oggetto un importo che nel complesso è superiore alla franchigia di € 100,00.

8. Entro quando deve essere presentata la richiesta?

Le richieste di rimborso spese mediche a seguito di infortunio ed i relativi documenti che ne attestano la sussistenza dovranno essere inviate al Servizio infanzia e istruzione del primo grado – Ufficio istruzione del primo ciclo per il tramite della scuola che provvederà a consegnarle all'Assicurazione entro due anni dall'infortunio pena la perdita del diritto all'indennizzo ex art. 2952 Cod. Civ. Nel caso in cui le cure si protraggano oltre due anni si rende necessario comunicare alla compagnia assicuratrice tale circostanza e presentare richiesta di interruzione del termine di prescrizione. Tale richiesta consentirà di tenere aperto il sinistro per altri due anni e dovrà essere rinnovata di volta in volta all'approssimarsi della scadenza biennale se le cure mediche dovessero distribuirsi su più anni.

Per l'interruzione del termine di prescrizione deve essere inviata una raccomandata AR direttamente a CATTOLICA SERVICES – LIQUIDAZIONE SINISTRI – Via Brennero, 13 – 38122 TRENTO.

L'onere spetta sull'avente diritto ovvero sull'alunno se maggiorenne sul Genitore o altro soggetto legittimato a rappresentare gli interessi dello stesso, nel caso di alunni minorenni o incapaci per legge.

9. Quando è possibile richiedere il forfait per le spese dentarie?

Qualora, in base ad idonea documentazione medica, la cura non possa essere immediatamente effettuata e/o si protragga nel tempo, è possibile optare per un indennizzo forfettario pari a € 1.000,00 per ogni dente rotto, scheggiato o comunque danneggiato a seguito dell'infortunio, fermo restando il limite di indennizzo di € 2.600,00 per ciascun sinistro.

10. Come bisogna comportarsi di fronte ad una richiesta di risarcimento danni?

La Provincia Autonoma di Trento ha inoltre sottoscritto una polizza di responsabilità civile con la Compagnia assicuratrice UNIQA per i danni arrecati o subiti dagli studenti durante l'attività scolastica (si tratta dell'assicurazione che tutela la responsabilità del personale docente in obbligo di vigilanza e copre i danni arrecati a terzi da parte dei soggetti vigilati). Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1917 comma terzo Cod. Civ. la Compagnia di assicurazione si assume l'onere di gestire direttamente a mezzo della propria struttura il rapporto con i terzi danneggiati.

Al fine di denunciare in modo corretto il sinistro, è necessario compilare il modulo di sinistro RCT/O (modello E/17),:

Il modulo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto, dovrà essere inviato entro 30 giorni lavorativi da quando è pervenuta una richiesta di risarcimento danni, salvo per i sinistri mortali o di particolare gravità per i quali è obbligatorio darne avviso immediato anche in assenza di richiesta di risarcimento danni a:

- SIRCUS S.r.l. Via Grazioli 79, 38122 TRENTO (tel. 0461-1637025; solo via pec sircus@pec.it)
- p.c. Servizio contratti e centrale acquisti – Via Dogana, 8 – 38122 TRENTO, tramite PiTre